

# CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA “EX SCUOLA ELEMENTARE LIVERANI” – LENOLA (LT)

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di AGOSTO presso il municipio del Comune di Lenola tra Comune di Lenola con sede in Via Municipio, 8 – P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato per il presente da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(CONCEDENTE)

## E

L'Associazione faunistica “LA COTURNICE” con sede in Lenola (LT) – Nucleo Abitato Liverani snc – C.F. 90031800593 rappresentata dal Presidente Pistillo Ivan nato a Fondi (LT) il 11.09.1972 e residente in Fondi (LT) – Via Querce 225 – (GESTORE)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### *Art. 1 - Affidamento e durata*

Il Comune di Lenola concede al Sig. Pistillo Ivan in qualità di Presidente dell'Associazione Faunistica “La coturnice”, che accetta, la gestione della struttura di cui sopra;

La durata del rapporto è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Comune potrà, previa valutazione di rispondenza al pubblico interesse, ed acquisito il consenso del gestore, prorogare la gestione dei locali e dei servizi per un ulteriore periodo.

### *Art. 2 - Oggetto della concessione*

La concessione riguarda la struttura ex scuola Liverani e l'area circostante delimitata dal recinto ivi esistente.

L'intento dell'Associazione “La Coturnice” è quello di creare una sede operativa attrezzata per i vari scopi istituzionali dell'Associazione stessa

### *Art. 3 - Canone di concessione*

a) Il canone di concessione annuale per gli immobili sopra riportati viene pattuito in

complessivi € 1200 (milleduecento) all'anno.

Tale importo sarà corrisposto in un'unica soluzione entro e non oltre il 28.02 di ogni anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT \_\_\_\_\_ banca \_\_\_\_\_ - intestato al Comune di Lenola.

Tale canone è relativo esclusivamente alla concessione della struttura e area circostante. Gli oneri per l'utilizzo di acqua e luce sono a carico del gestore.

Per l'anno 2020, l'importo pari a cinque dodicesimi del canone annuo (€ 500) sarà versato nei dieci giorni successivi alla firma del presente atto.

#### *Art. 4 - Oneri del Concessionario*

Il Concessionario si obbliga a condurre la propria attività statutaria nel rispetto delle norme di legge, attenendosi alle istruzioni che il Comune di Lenola eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto.

Il concessionario dovrà inoltre:

- utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione ed, in ogni caso, per attività attinenti lo statuto dell'associazione; la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto;
- corrispondere il canone di concessione pattuito secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
- stipulare un'assicurazione per tutta la durata del contratto a copertura della responsabilità civile verso terzi;
- provvedere alla pulizia dei locali utilizzati;
- garantire la manutenzione ordinaria della struttura, compresi impianti, nonché delle pertinenze esterne;
- segnalare al Comune eventuali danni alle strutture che comportano la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
- effettuare interventi di miglioria e modifica dei locali concordandoli con il comune;
- garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività promosse dal Comune;

#### *Art. 5 - Obblighi e responsabilità*

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Lenola da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri o di terzi avvenuti nello svolgimento delle proprie attività.

#### *Art. 6 – Assicurazioni*

Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare al Comune, entro la data di effettivo avvio delle attività, apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;  
Il premio sarà a completo carico del Concessionario.

#### *Art. 7 - Controlli*

Il Comune di Lenola potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e l'adempimento degli altri obblighi convenzionali.

#### *Art. 8 - Accesso ai locali*

In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di pertinenza del Comune, il Concessionario si impegna a concedere l'immediato accesso ai locali ed a rendere disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo preavviso.

#### *Art. 9 - Interruzione dei servizi oggetto di concessione*

Il Concessionario potrà interrompere i servizi oggetto di concessione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso della raccomandata postale, salvo causa di forza maggiore ampiamente documentata.

#### *Art. 10 - Inadempimento – revoca*

Nel caso di gravi manchevolezze, qualora il Concessionario non conduca le attività in modo decoroso, non conforme alle norme di legge ed agli indirizzi stabiliti dal Comune di Lenola nell'ipotesi di comprovate infrazioni, constatate per iscritto, o di interruzione ingiustificata dei servizi, il Comune si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione, con riserva dei danni e con preavviso di 30 (trenta) giorni, intesi questi ultimi come solari e continuativi, senza che il Concessionario possa vantare compensi od indennità per alcun titolo.

Il preavviso sarà dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Lenola

---

Per l' Associazione "La Coturnice"

IL PRESIDENTE

---